



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 5

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2018 (EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175) E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

L'anno **2020 duemilaventi**, addì **13 tredici** del mese di **febbraio**, alle ore **11:00** con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di prima convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor **ELIO MORETTI**, presidente della Provincia;

Assiste il segretario generale dottor **CESARE PEDRANZINI**.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MORETTI ELIO	Presidente	Presente
ANGELINI FRANCO	Consigliere	Presente
CORNAGGIA DARIA	Consigliere	Presente
DELLA BITTA LUCA	Consigliere	Presente
DEL NERO PATRIZIO	Consigliere	Presente
MASPES CRISTINA	Consigliere	Presente
PAROLO DANIELA	Consigliere	Presente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
RUGGERI ANDREA	Consigliere	Presente
SPADA FRANCO	Consigliere	Presente
STOPPANI MARIA LISA	Consigliere	Assente

Presenti n. 10		Assenti n. 1
-----------------------	--	---------------------

PREVIA relazione del presidente;

CONSIDERATO quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo n. 100/2017;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1 del d.lgs n. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Provincie non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il medesimo articolo, al comma 2 consente la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento, da parte della P.A., di partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 50 del 2016";

CONSIDERATO che:

- per effetto dell'art. 20, comma 1, del d.lgs.175/2016 "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (...)";
- devono essere oggetto di razionalizzazione, le partecipazioni per le quali si rilevi la presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:
 - 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, 2 del decreto legislativo sopra richiamato;
 - 2. non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
 - 3. non sussiste la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria nonché la compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P.);
 - 4. rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P. ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dal citato art. 4;

PRESO ATTO che:

- la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), individuata presso il Dipartimento del Tesoro, in data 21 novembre 2019, ha pubblicato appositi Indirizzi, condivisi con la Corte dei conti, al fine di fornire alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP;
- la stessa struttura ha pubblicato in data 2 dicembre 2019 delle apposite schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2018. Si propongono di seguito, in relazione alle singole società oggetto di rilevazione le schede compilate secondo il formato previsto dal MEF;

- la presente revisione ordinaria costituisce un aggiornamento della revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016, adottato dalla Provincia di Sondrio con delibera del presidente della Provincia n. 103 del 20.12.2018;
- la stessa revisione è stata approvata con delibera di consiglio della Provincia di Sondrio n. 15 del 09.05.2019;

DATO ATTO che sulla base delle indicazioni del citato Testo Unico si è provveduto a :

- a) effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute dall'ente alla data del 31.12.2018 con la finalità di individuare le società che rientrino nel perimetro normativo delineato dallo stesso;
- b) procedere alla verifica e all'analisi, anche attraverso apposite valutazioni da parte degli uffici provinciali competenti di eventuali servizi affidati, secondo i criteri previsti dalla normativa;
- c) individuare quelle partecipazioni per le quali occorre adottare apposite misure di razionalizzazione, quali fusioni, aggregazione o, addirittura, procedere alla dismissione delle stesse in quanto non conformi alla nuova disciplina prevista dal TUSP;

ACCERTATO che alla data del 31 dicembre 2018, la Provincia di Sondrio deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
1 - S.EC.AM S.p.A.	8003550144	12,00 %	Mantenimento senza interventi	
2 - Società di Sviluppo Locale S.p.A. in liquidazione	00727960148	34,28 %	La Società è stata cancellata in data 03 ottobre 2019	
3 - Skiarea Valchiavenna S.p.A.	00600580146	9,11 %	Mantenimento senza interventi	
4 - S.T.P.S. S.p.A.	00122020142	33,33 %	Mantenimento senza interventi	
5 - Società Coop. del polo dell'Innovazione della Valtellina	00871260147	0,04 %	Scioglimento	La Società è in liquidazione volontaria dal 28.06.2019
6 - GAL Valtellina valle dei Sapori 2014-20 S.C.A. R.L	00998800148	24,00 %	----	I GAL sono esclusi dalla procedura di razionaliz. periodica
7 - Avio Valtellina S.p.A.	00523580140	58,16 %	Mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette detenute attraverso S.EC.AM. S.p.A..

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE E DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Ind. 1 - Servizi Ecologici Ambientali S.r.l.	00641160148	100,00 %	Mantenimento senza interventi	
Ind. 2 - Enerbio S.r.l.	00889040143	51,00 %	Mantenimento senza interventi	

Ind. 3 - Bioase S.r.l.	00949720148	30,00 %	Mantenimento senza interventi	
Ind. 4 – ACSM- AGAM S.p.A.	00743600140	0,0001 %	-----	Società quotata in Borsa esclusa dalla rilevazione
Ind. 5 - SYNVAL S.r.l. in liquidazione	00904880143	5,00 %	La Società è stata cancellata in data 21 ottobre 2019	
5 - Società Coop. del Polo dell'Innovazione della Valtellina	00871260147	0,86 %	Scioglimento	La Società è in liquidazione volontaria dal 28.06.2019

Partecipazioni indirette detenute attraverso Società di sviluppo locale SpA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZION E DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Società Coop. del Polo dell'Innovazione della Valtellina	00871260147	1,00 %	Cessazione della Società Tramite	

EVIDENZIATO che:

- **SkiArea Valchiavenna S.p.A.**: rappresenta un punto fondamentale per lo sviluppo economico della comunità e di particolare riferimento territoriale. La Skiarea Madesimo Valchiavenna, costituisce la colonna portante dell'economia e del trasporto della Valle Spluga e della Valchiavenna, svolgendo funzioni di volano per tutto il territorio. La società Skiarea Valchiavenna spa ha in proprietà e gestione dal Comune di Campodolcino lo Sky-Express Campodolcino/Motta, quale trasporto pubblico locale: il più importante impianto funiviario dalla stessa gestito. La società svolge, pertanto, un servizio di interesse generale, oltre alla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, espressamente previsto dall'art. 4, comma 7 del d.lgs. 175/2016. L'analisi dei dati di accesso ai tornelli permette di comprendere l'appeal e la strategicità che questo impianto ha avuto nel corso del tempo. L'analisi di tali dati mostra come lo Sky-Express rilevi quasi il 40% dei primi ingressi del comprensorio.

L'impianto in oggetto svolge 3 diverse funzioni:

1) arroccamento della maggiore parte della clientela invernale giornaliera, interessata a raggiungere il comprensorio sciistico ma impossibilitata, per motivi morfologici, a parcheggiare i mezzi privati nella località di Madesimo, priva di spazi da adibire a parcheggio;

2) trasporto di lavoratori, studenti e cittadini che, dalla località di Madesimo e da Motta di Campodolcino decidono/necessitano di scendere a Campodolcino e Chiavenna, per motivi professionali o personali, evitando di aumentare il traffico sulle Sp 1 o SS 36, spesso congestionate o bloccate per motivi meteo, soprattutto nel periodo invernale;

3) sistema di sicurezza in caso di isolamento temporaneo della località di Madesimo, che in quest'ultimo inverno ha subito spesso la criticità dovuta all'eccessivo innevamento e alle difficoltà del sistema viario ordinario, spesso chiuso per motivi di sicurezza. Sky-Express ha permesso sia gli approvvigionamenti di viveri, medicinali e generi di necessità, sia il transito da e per la località, di lavoratori e turisti interessati a raggiungere le località.

Il sistema funiviario locale rappresenta quindi uno dei cardini insostituibili per tutto il comparto economico locale: sia per il numero di lavoratori coinvolti, direttamente o indirettamente nel lavoro di gestione, manutenzione e utilizzo, sia per le ricadute del sistema di offerta complessiva nel comparto turistico.

La società ha chiuso in perdita gli esercizi dal 30.06.2013 al 30.06.2016. Si considerano però i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo: 2018-2022 (disciplina transitoria introdotta dal comma 12 quinquies dell'art. 26 del T.U.S.P.). La società è stata oggetto di un profondo piano di ristrutturazione aziendale con l'obiettivo di conseguire il pareggio di bilancio garantendo, tuttavia, una gestione di qualità del comprensorio turistico della Valchiavenna. In relazione a tale aspetto il piano di revisione straordinaria approvato lo scorso anno, prevedeva azioni di contenimento dei costi di funzionamento della suddetta società. Tali azioni sono state attuate con successo visto che la suddetta società ha conseguito un risultato positivo di gestione di € 2.148,00 al 30/6/2017 e che tale risultato è stato ulteriormente migliorato a fine esercizio al 30/06/2018 con un utile di € 109.616,00;

- **S.EC.AM. S.p.A.:** partecipata dalla Provincia di Sondrio con il 12 % del capitale sociale, è il gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Sondrio mediante affidamento diretto con modalità *in house providing*, oltre ad essere il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di tutti i comuni della Provincia di Sondrio;

- **Servizi Ecologici Ambientali s.r.l.,** interamente partecipata da S.EC.AM. S.p.A., è una società di scopo per l'attività di trasporto dei rifiuti solidi (sia urbani che speciali) agli impianti S.EC.AM. S.p.A. ed a impianti extraprovinciali per conto della controllante S.EC.AM. S.p.A.;

- **Enerbio s.r.l.,** controllata da S.EC.AM. S.p.A., con il 51%, la quale esercita la gestione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile funzionante mediante l'impiego di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura e dalla zootecnica;

- **Bioase s.r.l.,** partecipata da S.EC.AM. S.p.A., con il 30%, la quale svolge l'attività di gestione di un impianto per trattamento degli rsu, rsau e rifiuti speciali e l'esecuzione delle attività connesse comprese quelle per la valorizzazione energetica del bioessiccato e/o il suo smaltimento. Il socio operativo A2A Ambiente S.p.A. è stato scelto a mezzo di gara aperta.

- **S.T.P.S. S.p.A. :** è partecipata, oltre che dalla Provincia e dalle Comunità Montane, anche da molti Comuni della Provincia. La società si occupa di un servizio di interesse generale, in quanto è aggiudicataria, a seguito di gara pubblica, del contratto di servizio in essere con la Provincia di Sondrio per il TPL extraurbano sulla media e bassa Valtellina, Valchiavenna compresa. La società, inoltre, garantisce i servizi sostitutivi ferroviari sia programmati sia di emergenza, in collaborazione con Trenord, oltre ad operare sul libero mercato del trasporto turistico, in modo accessorio rispetto all'attività principale, ottimizzando in tal modo la gestione aziendale. La società ha da sempre presentato bilanci positivi tant'è che non sono mai stati richiesti ai soci interventi economici a sostegno della società, collocandosi come *best practice* nel settore".

- **Avio Valtellina S.p.A.:** l'attività della società è coerente rispetto ai fini istituzionali della Provincia di Sondrio e risulta essenziale al conseguimento dei medesimi, con specifico riferimento alla promozione dell'attrattività turistica, di cui all'art. 2 comma 2 lettera d-bis ed alla gestione di infrastrutture di cui al comma 4 dello stesso articolo.

La società svolge importanti funzioni a favore del territorio, gestendo l'unica aviosuperficie presente nel territorio provinciale, adibita quale sede logistica dei voli di AREU, Protezione Civile, Servizio Antincendio boschivo e Soccorso Alpino Provinciale, strutture e servizi che hanno una indubbia e concreta ricaduta anche in termini di complessiva attrattività del territorio provinciale sul piano dell'accoglienza turistica. Nel contempo, l'aviosuperficie di Caiolo è un punto di riferimento per l'esercizio di pratiche turistiche e sportive quali il volo con piccoli apparecchi e alianti e il paracadutismo.

Il ricorso alla forma societaria, con un ruolo per la Provincia quale soggetto di controllo, per la gestione dell'avio superficie risponde a evidenti principi di economicità in quanto consente di attivare volumi di investimenti adeguati e, quindi, di generare flussi di ricavi che finanziano la gestione. La gestione diretta da parte della Provincia di Sondrio di detta struttura sarebbe, ad ogni evidenza, improponibile sotto ogni profilo. La scelta di mantenere la partecipazione risponde pertanto a criteri di efficienza, efficacia e convenienza.

Occorre, inoltre, evidenziare il fatto che gli ingenti investimenti pubblici effettuati negli anni, soprattutto da parte della Provincia, per la realizzazione di una efficiente infrastruttura al servizio della collettività provinciale devono necessariamente trovare una forma di valorizzazione, anche per potere efficacemente intervenire nel malaugurato caso di calamità naturali. Saremmo degli amministratori poco accorti se a fonte di tali interventi dovessimo trovarci, nel prossimo futuro, nella necessità di dover utilizzare una infrastruttura inagibile causa l'avvenuta dismissione della Provincia.

- **Società di Sviluppo Locale S.p.A.:** è stata oggetto di razionalizzazione del precedente Piano di Revisione Straordinaria, a seguito del quale la società è stata messa in liquidazione in data 29.10.2018.

- **POLITEC Società Cooperativa del Polo dell'Innovazione della Valtellina:** è stata oggetto di razionalizzazione del precedente Piano di Revisione Straordinaria, a seguito del quale l'Amministrazione Provinciale di Sondrio, come altri soci pubblici della Società Cooperativa del Polo dell'Innovazione della Valtellina, tutti con una esigua partecipazione, hanno deliberato la cessione/alienazione della partecipazione stessa. La Provincia ha esercitato il diritto di recesso nei confronti della società con propria comunicazione del 28.12.2017 (protocollo generale Provincia n. 32976 del 28.12.2017). La società è in liquidazione dal 28.06.2019.

- **GAL - Gruppo di Azione Locale Valtellina valle dei Sapori 2014-2020 S.C.A. R.L :** è una società costituita con una partnership tra più enti per la gestione del PSR 2014-2020 e pertanto, ha una durata limitata nel tempo ed è funzionale ad uno specifico obiettivo ed è una delle forme societarie consentite esplicitamente dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

Il Gruppo di Azione Locale Valtellina: Valle dei sapori 2014 – 2020 (GAL Valtellina) opera con l'obiettivo di creare opportunità di sviluppo per il territorio della provincia di Sondrio, attuando gli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Locale, un documento realizzato nell'ambito del programma comunitario "Leader".

I Gal, con la modifica apportata dal comma 724 della all'art. 26 del Tusp, (aggiungendo il comma 6-bis), di cui all'art. 4, comma 6, del Tusp, sono esclusi dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20 dello stesso testo unico;

RITENUTO che dalle risultanze delle attività di revisione compiuta dall'ente, di cui si dà conto nell'apposita relazione, allegato sub "A" alla presente deliberazione, è emerso che la Provincia di Sondrio sta concludendo il percorso di razionalizzazione delle proprie società partecipate iniziato con il Piano operativo approvato nel 2015 e proseguito con la Revisione Straordinaria delle partecipazioni che ha portato la Provincia di Sondrio ad avere la partecipazione in sole cinque partecipate dirette:

- SKIAREA VALCHIAVENNA S.p.A. che si occupa della gestione del Skiarea della Valchiavenna sia per quanto riguarda la mobilità turistico sportiva che per gli impianti di risalita con finalità di TPL (Trasporto pubblico locale);
- S.T. P.S. S.p.A. società che si occupa del trasporto pubblico locale extraurbano nella Provincia di Sondrio;
- S.EC.AM. S.p.A. che si occupa della gestione del servizio idrico integrato a livello di ATO e della gestione dei rifiuti sempre a livello provinciale;
- AVIOVALTELLINA S.p.A. che si occupa della gestione dell'Avio superficie di Caiolo (SO);
- GAL Gruppo di Azione Locale Valtellina valle dei Sapori 2014-2020 S.C.A. R.L, che si occupa dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale nell'ambito del PSR 2014/2020;

ACCERTATO che:

- le predette valutazioni sono, comunque, rispettose del dettato legislativo e frutto di un'approfondita valutazione di convenienza economica, al momento ritenuta più idonea rispetto delle condizioni complessive e generali sia delle società interessate sia del contesto sociale-territoriale attuale, nonché degli interessi economici e generali di questo ente;
- in successivo momento si procederà a dare comunicazione al MEF, nei modi e nei termini disposti dallo stesso, delle schede relative sia al Piano Ordinario di Razionalizzazione sia alla rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti che alla rilevazione delle partecipazioni;

RITENUTO di prendere atto :

- della revisione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del d.lgs 175/2016 - schede di rilevazioni: allegato "A" del presente atto;
- della relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, prevista dall'articolo 20, comma 4, del TUSPP (D.Lgs. 175/2016): allegato "B" del presente atto;

RICHIAMATO l'art.134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000 per propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del d.lgs n. 267/00, art. 24 c.1 ed art 10 c. 1 del d.lgs 175/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:

- | | | |
|--------------|----|----|
| • presenti | n. | 10 |
| • astenuti | n. | = |
| • votanti | n. | 10 |
| * favorevoli | n. | 10 |
| * contrari | n. | = |

DELIBERA

1. di prendere atto della:

- revisione straordinaria delle partecipazioni, di cui all'art. 20 del d.lgs 175/2016 e s.m.i., di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione;
- relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, prevista dall'articolo 20, comma 4, del TUSPP (d.lgs. 175/2016) di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione;

2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, le misure illustrate all'interno dello stesso, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti ed alla struttura incaricata per il controllo ed il monitoraggio, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs 175/2016 e s.m.i.;

4. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
5. di dare atto che della presente deliberazione si procederà a darne comunicazione alla Corte dei Conti nonché al MEF, nei modi e nei termini disposti dallo stesso, attraverso l'apposito portale che prevede la compilazione di specifiche schede relative al Piano Ordinario di Razionalizzazione, alla rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti;
6. di trasmettere il presente atto alle società partecipate dalla Provincia di Sondrio.

Successivamente,

ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	10
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	10
* favorevoli	n.	10
* contrari	n.	=

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di ottemperare al rispetto delle scadenze normative.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MORETTI ELIO
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE
F.to digitalmente